

Milano, 30 marzo 2020

Ai Presidenti degli Ordini provinciali e del Consiglio nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Al Ministro della Giustizia

E p.c.

Al Consiglio Universitario Nazionale

Al Presidente della CoPI

Al Presidente della CUIA

Al Coordinamento nazionale dei corsi di laurea delle classi L-21 e LM-48

Al Presidente della Rete delle Professioni tecniche

Loro Sedi

**Oggetto: bozza di riforma dell'ordinamento della professione di Architetto predisposta dal
CNAPPC e sottoposta ai Consigli provinciali degli OAPPC il 3 marzo 2020**

Egregi Ministri e Presidenti,

il CNAPPC propone che l'ordinamento professionale della figura del Pianificatore territoriale sia riportato alla situazione di due decenni fa, quando le sue competenze erano assorbite dalle figure professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere.

Nel frattempo, tuttavia, prassi e ricerca hanno creato diverse specializzazioni e ancor più esigenze di competenze, come avviene nel resto del mondo, dove operano Pianificatori e Paesaggisti, che l'Italia è arrivata a riconoscere professionalmente soltanto nel 2001. Peraltro da tempo nel nostro Paese erano stati avviati percorsi di formazione, e ancor più dal 2001, anche in attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali. Due esempi: con la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata da 40 paesi tra cui l'Italia, le parti si impegnano a formare specialisti nel settore (art. 6). Con la Nuova Agenda Urbana le Nazioni Unite si impegnano a formare Pianificatori (art. 102) per rispondere alle sfide dell'urbanizzazione planetaria.

UN Habitat stimò nel 2009 la presenza di almeno 550 corsi universitari in 82 paesi per formare Planner. Secondo il CNAPPC l'Italia dovrebbe uscire da questo gruppo, non riconoscendo la specificità formativa e quindi professionale dei Pianificatori per il delicato compito del governo del territorio, Pianificatori per i quali esiste una formazione universitaria specifica articolata in laurea e lauree magistrali. In Italia esistono scuole di Pianificazione in ogni area geografica del paese.

I Pianificatori Territoriali laureati sono sicuramente pochi rispetto agli Architetti e agli Ingegneri, forti di ben altro peso corporativo, ma ancora troppo pochi rispetto alle necessità di un paese fragile e complesso. Non possiamo tornare indietro!

Tutto ciò premesso, dopo aver analizzato attentamente la bozza in oggetto, desidero elencare nel seguito i punti di criticità della proposta del CNAPPC che emergono da una prima lettura.

1. La bozza prevede la soppressione delle tre figure professionali di pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici ed ambientali della Sezione A, nonché entrambe le figure professionali di pianificatore junior e architetto junior della Sezione B, facendo confluire le competenze di dette figure nell'unica figura professionale dell'architetto con percorso formativo universitario quinquennale indistinto.
2. La riflessione sulla funzione delle sezioni A e B dell'Albo professionale, merita certamente una riflessione, che però deve essere condivisa con le altre professioni tecniche e condotta alla luce dell'introduzione nel nostro paese delle lauree professionalizzanti.
3. Le competenze professionali che ora, per effetto del DPR 328/2001, sono del pianificatore territoriale, diventerebbero dell'architetto, che le eserciterebbe con obbligo di iscrizione all'Albo.
4. In caso di approvazione della riforma proposta, ci sarà la possibilità di istituire, tra le "specializzazioni" previste dall'articolo 5, anche quella del pianificatore. Tuttavia, l'istituzione di tale "specializzazione" non è né obbligatoria, né implica una qualche forma di competenza specifica (ogni decisione circa la sua istituzione è demandata a successivi regolamenti).
5. L'attribuzione del titolo di "specialista" spetta esclusivamente al CNA (art. 5, c. 5), dopo percorsi formativi definiti secondo modalità stabilite dal Ministro della Giustizia, previo parere del CNA (art. 5, c. 1), ignorando così la titolarità dei compiti formativi che spetta istituzionalmente alle Università.
6. L'art. 5, c. 3 propone un ruolo non meglio definito delle Università, avanzando addirittura per esse la necessità di farvi fronte ad isorisorse.
7. La proposta stessa di istituire "specializzazioni" è, perlomeno nel caso del pianificatore territoriale, sintomo di una cultura diffusa che ignora completamente la specificità della professione dell'urbanista e pianificatore territoriale e ambientale, il quale si pone alla medesima distanza disciplinare dall'architettura che sussiste tra pianificazione da un lato e, dall'altro numerose altre discipline e saperi (quali, per esempio, la sociologia, l'economia, il diritto pubblico e amministrativo, le scienze ambientali, agronomiche e forestali, l'ingegneria civile e ambientale, la geologia ecc.).
8. Il ruolo delle Università nello svolgimento dei tirocini (art. 38) è posto sullo stesso piano di quello che può essere svolto dagli ordini e dai "altri soggetti accreditati", ignorando di nuovo il compito precipuo delle Istituzioni di alta formazione.

Conseguenza probabile della proposta di riforma è la drastica diminuzione di attrattività dei corsi di laurea triennali e magistrali in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (nello specifico delle attuali classi di laurea L-21 e LM-48) e, pertanto, di qualunque percorso formativo accademico e professionale di pianificatore, con gravi conseguenze dal punto di vista culturale.

Per quanto su esposto, la Giunta esecutiva della Società Italiana degli Urbanisti, esprime ferma contrarietà alla bozza di riforma come formulata e al percorso intrapreso per la sua formulazione, auspicando l'immediata apertura di un imprescindibile confronto con la comunità accademica e le sue Società Scientifiche, in primis questa Società Italiana degli Urbanisti, oltre agli Enti in indirizzo.

Cordiali saluti,



Maurizio Tira
Presidente